

# Corte Costituzionale

## *Sentenza n. 10/2024*

*a cura di* **Riccardo Renzi**

**Giammarco Russi**

**Matteo Tomassoni**

**Pietro Toppi**



## Un po' di contesto

Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto espone di dover giudicare sul reclamo *ex art. 35-bis* ordinamento penitenziario presentato da E. R., il quale, detenuto presso la Casa circondariale di Terni, si duole del divieto oppostogli dall'amministrazione circa lo svolgimento di colloqui intimi e riservati con la compagna e la figlia in tenera età.

Il giudice *a quo* illustra che, nell'istituto penitenziario, sono state allestite aree dedicate agli incontri dei detenuti con i figli minori, mentre non vi sono spazi riservati per i colloqui con i partner, atteso, d'altronde, che il controllo a vista da parte personale di custodia, è prescritta dall'art. 18 ordin. penit.



## Oggetto del ricorso e parametri invocati

Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato, in riferimento ai seguenti parametri, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, *«nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia»*.

art. 2 Cost.

art. 3 Cost.

art. 13, commi 1 e 4, Cost.

art. 27, comma 3, Cost.

artt. 29, 30, 31, 32 Cost.

art. 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME



EUROPEAN CONVENTION  
ON HUMAN RIGHTS  
CONVENTION EUROPÉENNE  
DES DROITS DE L'HOMME

1950 - 2025 **75**



**unimc**  
UNIVERSITÀ DI MACERATA



# Argomentazioni dell'autorità rimettente

L'autorità rimettente sostiene:

- il divieto di colloqui intimi tra il detenuto e il partner lederebbe il diritto del primo alla libera espressione della propria affettività, quale diritto inviolabile riconosciuto e garantito dall'art. 2 Cost.;
- l'art. 3 Cost. sarebbe violato sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto il divieto di incontri intimi sarebbe assoluto e indiscriminato, non riferito a particolari esigenze di sicurezza;
- sarebbe altresì violato l'art. 13, primo e quarto comma, Cost. perché la forzata astinenza dai rapporti sessuali con il partner in libertà integrerebbe una compressione aggiuntiva e ingiustificata, nel caso di specie, della libertà personale, risultandone una violenza fisica e morale sulla persona detenuta;



- sarebbe contraria al senso di umanità e inidonea alla finalità rieducativa, con violazione dunque dell'art. 27, terzo comma, Cost. una pena che sottraesse una porzione eccessiva di libera disponibilità del proprio corpo e del proprio esprimere affetto;
- deriverebbe inoltre un *vulnus* alla serenità e alla stabilità della famiglia, protette dagli artt. 29,30 e 31 Cost. nonché un danno alla salute psicofisica del detenuto, garantita dall'art. 32 Cost.;
- Attraverso il richiamo dell'art. 117, primo comma, Cost. il rimettente denuncia infine la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU, poiché la coattiva privazione dell'affettività sfocerebbe in un trattamento inumano e degradante, nel medesimo tempo ledendo il diritto del detenuto al rispetto della propria vita privata e familiare.
- Il giudice *a quo* rammenta, inoltre, che la sentenza n. 301 del 2012 aveva già indicato il problema dell'affettività dei detenuti come meritevole di ogni attenzione da parte del legislatore, rimasto inerte al riguardo.



# Argomentazioni dell'Avvocatura generale dello Stato

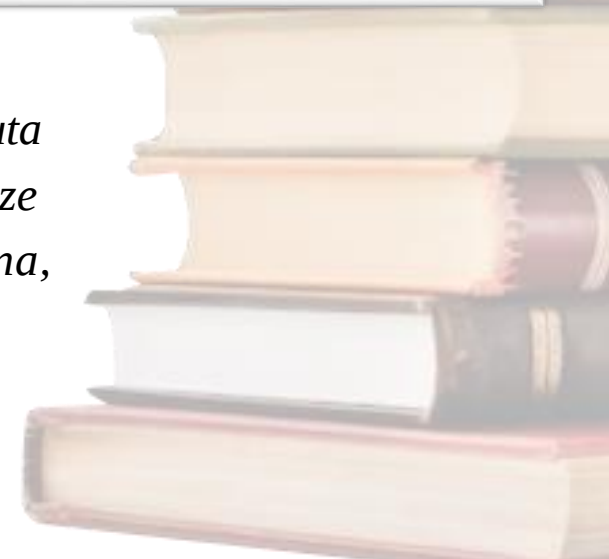
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili,

*«per aver ad oggetto una disposizione legislativa vertente in materia riservata alla discrezionalità del legislatore».*

La difesa statale richiama la sentenza n. 301 del 2012, deducendo la permanenza delle ragioni che, allora, indussero la Corte a dichiarare inammissibili questioni analoghe.

# Decisione della Corte Costituzionale

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, *«nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie»*.



# Motivazioni della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, prima di esporre le proprie conclusioni, ricorda che l'ordinamento giuridico italiano tutela le relazioni affettive e familiari di ogni individuo, anche se detenuto, in quanto espressione del più generale diritto all'autodeterminazione (art. 2 Cost.). Di conseguenza, eventuali limitazioni, tra cui le pene detentive, dei diritti fondamentali possono essere considerate legittime solo se proporzionate e strettamente necessarie al raggiungimento dell'obiettivo al quale sono preposte.

La Consulta, come fondamento della declaratoria di incostituzionalità, evidenzia i seguenti profili problematici del l'art. 18 ordin. penit.:

- Il primo profilo concerne la violazione dell'art. 3 Cost.

L'obbligo assoluto di controllo visivo durante i colloqui è sproporzionato e irragionevole, poiché:

- non distingue tra detenuti pericolosi e non pericolosi;
- non tiene conto della loro condotta;
- non valuta se ci siano effettive esigenze di sicurezza.





- Il secondo profilo riguarda la violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost.

La Corte fa notare che la vita affettiva e i legami familiari sono fondamentali per la rieducazione e la risocializzazione del detenuto e se questi vengono indeboliti o eliminati, la pena contravviene al suo stesso scopo.

- Il terzo profilo è inerente alla violazione dell'art. 117, comma 1, Cost.

La Corte costituzionale ritiene che il divieto totale di colloqui intimi sia in contrasto con l'art. 8 CEDU. Essa riporta, infatti, quanto più volte affermato dalla Corte EDU, ovvero che anche i detenuti preservano il diritto alla vita privata e familiare, le cui restrizioni sono ammissibili solo se quando necessarie e proporzionate; vanno, quindi, organizzati incontri familiari, anche intimi, in modo da preservare il legame umano.

**Grazie  
per  
l'attenzione**



**unimc**  
UNIVERSITÀ DI MACERATA